

N. R.G. 2587/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto	Presidente
dott. Alessia Busato	Giudice Relatore
dott. Angelica Castellani	Giudice

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **2587/2020** promosso da:

GRAZIOSA BARCHI (C.F. BRCGZS41R59G977I) ed **ELISA ROSSI** (C.F. RSSLSE80H49B157T) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHETTI ENRICO e dell'avv. ZANUTTIGH LORIANA

RECLAMANTI

contro

MATILDE REBECCA MANZONI (C.F. MNZMLD88R70B157J), **POSEIDON ENGINEERING SRL** (C.F. 09705330968) e **LUCA ZANOLINI** (C.F. ZNLLCU88T30B157O) con il patrocinio dell'avv. RADICI GIACOMO e dell'avv. CUGNO GARRANO VINCENZO

RECLAMATI

All'esito dell'udienza svoltasi in data 16 giugno mediante trattazione scritta

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato innanzi a questo Tribunale gli odierni resistenti hanno chiesto il sequestro giudiziario delle quote rappresentative delle partecipazioni sociali di Graziosa Barchi ed Elisa Rossi nella società Novarossi World S.r.l. complessivamente corrispondenti al 100% del capitale.

Nello specifico gli istanti, allegato che in data 25.2.2019 Poseidon Engineering S.r.l., in qualità di promissaria acquirente, aveva stipulato per sé o per persona da nominare un contratto preliminare avente ad oggetto le partecipazioni sociali di Novarossi World S.r.l. di cui erano titolari Graziosa Barchi ed Elisa Rossi, rispettivamente pari al 70% e al 30% del capitale sociale, rappresentavano che il contratto in parola prevedeva, in favore di Poseidon, l'opzione d'acquisto delle suddette quote, da esercitarsi entro la data del 30.4.2019, poi prorogata al 30.6.2019, con individuazione della data dell'1.10.2019 per la formalizzazione dell'acquisto.

Allegavano inoltre che, ai sensi dell'art. 5 ultima parte del contratto, il prezzo di acquisto doveva ritenersi definitivamente determinato in euro 300.000,00, che Poseidon Engineering S.r.l. aveva regolarmente esercitato, con comunicazione a mezzo pec del 28.6.2019, il diritto di opzione per l'acquisto delle quote di proprietà delle sig.re Barchi e Rossi, convocando queste ultime per la stipula dell'atto definitivo di cessione delle quote e nominando quali acquirenti definitivi Matilde Manzoni e Luca Zanolini, e che le sig. Barchi e Rossi non avevano adempiuto non essendosi presentate per la stipula.

Dedotto che il 25.10.2019 le resistenti, in violazione dell'art. 3 del preliminare, avevano compiuto un'operazione straordinaria consistente nell'aumento del capitale sociale della Novarossi World S.r.l. da € 50.000,00 ad € 1.200.000,00, circostanza che, in tesi di parte ricorrente, rivelava



l'esigenza di provvedere alla custodia e alla gestione temporanea delle quote sociali, chiedeva il sequestro giudiziario delle partecipazioni evidenziandone la strumentalità rispetto all'esperimento di un'azione ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento delle partecipazioni di cui sopra.

Le odierne reclamanti chiedevano il rigetto delle pretese avversarie rilevando l'inammissibilità del ricorso per carenza di strumentalità in quanto l'assetto di interessi oggetto del preliminare non corrispondeva a quello proprio della situazione attuale, dal momento che il capitale sociale era stato aumentato da 50.000 € a € 1.200.000,00, allegavano inoltre l'erroneità dell'interpretazione proposta dalla ricorrente in ordine alla determinazione del prezzo asseritamente concordato, segnalando altresì che la volontà delle resistenti era stata viziata da dolo o da errore riconoscibile, posto che le pattuizioni contenute nel contratto sottoscritto da Barchi e da Rossi erano difformi da quelle effettivamente concordate.

Contestavano inoltre la sussistenza del periculum in mora.

Il G.D., con il provvedimento oggi reclamato, concedeva il sequestro giudiziario, rilevando che presupposto per la concessione della misura è l'esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso, fattispecie che include la controversia relativa alla sussistenza del diritto del promissario acquirente di ottenere una pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che, producendo gli effetti del contratto non concluso, tenga luogo del mancato consenso del promittente alla conclusione del contratto definitivo. Rilevato inoltre che il regolamento contrattuale e le allegazioni di parte ricorrente facevano riferimento sia alla conclusione di un contratto preliminare sia all'esercizio di un diritto di opzione (allegazioni tra loro incompatibili) segnalava che, in ogni caso, vi era contestazione in merito alla proprietà delle partecipazioni e che le stesse argomentazioni di parte resistente in ordine al prezzo per la cessione confermavano la circostanza.

Riteneva infine infondate le censure sollevate dalle resistenti con riguardo alla dedotta invalidità del contratto per errore o dolo, posto che i vizi del consenso allegati si risolvevano in generiche doglianze relative al fatto che Barchi e Rossi avevano sottoscritto il contratto senza la dovuta attenzione, riponendo un'indebita fiducia nei confronti del legale da cui erano assistite, allegazione ritenuta priva di pregio considerando che il contratto era stato oggetto di modifica in data 26.4.2009, data in cui era stata pattuita la proroga del termine originariamente stabilito tra le parti per l'esercizio del diritto di recesso e che le ulteriori difese delle resistenti si incentravano sull'interpretazione del testo negoziale ai fini della determinazione del corrispettivo di cessione, allegazione logicamente incompatibile con la dedotta invalidità negoziale.

Quanto al periculum rilevava che l'attuale intestazione formale delle quote in capo alle resistenti rendeva opportuna, nelle more del procedimento di cognizione piena, la custodia delle stesse, posto che la loro persistente disponibilità in capo a Barchi e Rossi avrebbe potuto ragionevolmente frustrare le pretese di parte ricorrente, legittimando in sede deliberativa scelte gestionali in contrasto con l'interesse di Poseidon Engineering o dei terzi nominati, prospettiva resa verosimile dall'intervenuta delibera di aumento del capitale sociale, in contrasto col regolamento negoziale sottoscritto dalle parti.

Avverso tale provvedimento proponevano reclamo le odierne ricorrenti le quali, premesso che non è possibile prescindere dall'accertamento del fumes boni iuris quando la pretesa ha carattere personale, evidenziavano che il provvedimento reclamato si limitava a rilevare l'esistenza della controversia in merito alla titolarità delle partecipazioni sociali oggetto di causa, senza accertare l'esistenza del fumes boni iuris.

Evidenziavano inoltre che, a fronte di quanto ampiamente esposto nella memoria difensiva depositata innanzi al G.D., in conseguenza dell'aumento di capitale la preannunciata azione di merito ex art. 2932 c.c. non era in grado di sfociare in una sentenza costitutiva dal contenuto corrispondente all'assetto di interessi regolato dalle parti nel contratto preliminare di cessione delle quote, che all'epoca avevano un valore nominale complessivo di euro 50.000,00.



Rilevato inoltre che il contratto preliminare indicava il prezzo di cessione richiamando elementi totalmente indeterminati e senza neppure considerare il valore dei beni immobili facenti parte del patrimonio sociale, eccepivano la nullità del contratto preliminare per indeterminatezza del prezzo di acquisto nonché per assenza di causa, stante il riferimento, nel testo contrattuale, indifferentemente sia ad elementi propri del preliminare di compravendita, sia ad elementi propri dell'opzione di acquisto.

Segnalavano inoltre che l'assenza di chiarezza in merito alla causa petendi (esercizio del diritto di opzione o preliminare) rendeva carente il requisito della strumentalità del provvedimento cautelare rispetto all'azione di merito, per come prospettata nel ricorso per sequestro giudiziale.

Rilevavano inoltre che il promissario acquirente non aveva dimostrato di avere adempiuto all'obbligo posto contrattualmente a suo carico di disporre alla data prevista per la stipulazione del contratto definitivo di compravendita di una idonea fideiussione assicurativa per il pagamento del prezzo della cessione delle quote societarie nella misura contrattualmente prevista, essendosi la ricorrente limitata a produrre in allegato al ricorso cautelare una bozza di proposta di fideiussione che non contemplava neppure le altre condizioni prescritte dagli art. 5 e 9 del contratto preliminare (fideiussione a prima vista di primaria Compagnia) né si era offerta di adempiere all'obbligo di accollarsi le rate del mutuo e del leasing dei beni immobili della società Novarossi.

Ribadivano inoltre l'eccezione di invalidità per errore e dolo del contratto preliminare e contestavano la sussistenza del periculum in mora evidenziando che la delibera di aumento di capitale, per definizione, tutela l'interesse della società.

Si costituiva parte reclamata che, contestate in fatto e in diritto le allegazioni della controparte, precisato l'oggetto del contratto qualificato quale preliminare, richiamate, per il resto, le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo e al provvedimento reclamato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente conferma del provvedimento di concessione del sequestro giudiziario.

In questa sede parte reclamante, trattando della carenza del *fumus boni iuris*, ha formulato un'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza della strumentalità necessaria con il procedimento di cognizione.

Nello specifico, richiamato il non chiaro dato testuale del contratto, trasfuso nel ricorso innanzi al G.D., nel quale vengono sovrapposti due istituti diversi (quali il contratto preliminare e il diritto di opzione), allegata la mancata individuazione della corretta causa petendi, ritiene carente il nesso di strumentalità necessaria tra il sequestro richiesto e la causa di merito in sua tesi non chiaramente delineata.

Tale eccezione non può trovare accoglimento: la lettura del contratto porta a ritenere che, nel caso in esame, si verta in tema di contratto preliminare unilaterale. L'articolo 2 del contratto dopo aver chiarito che il promissario acquirente ha il diritto di acquistare le quote a suo "*unico ed insindacabile giudizio*" entro il termine perentorio del primo luglio, poi prorogato, nella seconda parte precisa che "*nel caso in cui il promissario acquirente eserciti l'opzione di acquisto di cui al precedente comma i promittenti venditori saranno obbligati a cedere le proprie quote della Novarossi World s.r.l. alle condizioni di seguito indicate ...*". Si evidenzia chiaramente che, nonostante il riferimento all'opzione di acquisto, le parti non intendevano ricollegare il trasferimento di proprietà delle quote alla mera comunicazione del promissario acquirente di voler esercitare l'opzione. Infatti il contratto precisa che, a seguito della comunicazione, i venditori "*saranno obbligati a cedere*" le quote. Questo chiaro elemento è confortato dal *nomen juris* attribuito dalle parti al contratto e dalla valutazione del comportamento successivo delle parti (che nel carteggio in atti mai hanno fatto riferimento ad un trasferimento verificatosi all'atto della comunicazione del promissario acquirente di voler acquistare le quote). Pertanto l'impreciso utilizzo del termine tecnico opzione contenuto nel contratto e trasfuso nel ricorso innanzi al G.D. non rende dubbia la *causa petendi* (costituita dal contratto) e il *petitum* (costituito da una sentenza che deve tener luogo del definitivo).



Né può ritenersi che non sussista strumentalità tra il sequestro giudiziario delle quote e la domanda del prospettato giudizio di merito avente ad oggetto il loro trasferimento.

Passando all'esame del *fumus boni iuris* parte reclamante in primo luogo contesta la sussistenza di tale presupposto allegando l'impossibilità giuridica di una pronuncia ex art. 2932 cod. civ. all'esito del giudizio di merito, che all'esito dell'aumento di capitale ad euro 1.200.000,00, non potrà sfociare in una sentenza costitutiva dal contenuto corrispondente all'assetto di interessi regolato dalle parti nel contratto preliminare di cessione delle quote che, all'epoca, avevano un valore nominale complessivo di euro 50.000,00.

Premesso che non vi è dubbio in merito alla necessità che i fatti allegati dalla parte che chiede un provvedimento di sequestro integrino i presupposti del *fumus boni iuris* è noto che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "*la sostanziale identità del bene oggetto del trasferimento costituisce elemento indispensabile di collegamento tra contratto preliminare e contratto definitivo*" (in tal senso cfr. C. Cass. 2824/2003).

Ciò posto ritiene il Collegio che il rilevante aumento di capitale (assolutamente significativo non solo considerando il capitale nominale ma anche considerando il patrimonio netto, che nel bilancio 2018 era esposto in 700.573,00 euro) sia idoneo a mutare l'oggetto del contratto preliminare in quanto le quote oggetto dello stesso non trovano più corrispondenza nell'attuale assetto societario. Né si può sostenere che il contratto definitivo possa avere ad oggetto una percentuale di quote parametrata all'effettiva consistenza del patrimonio sociale alla data di conclusione del preliminare: la lettura del contratto preliminare evidenzia che l'oggetto riguardava la totalità delle quote (si veda il punto 4 delle premesse del contratto in atti in cui viene chiaramente espressa l'intenzione di Poseidon Engineering s.r.l. di acquistare la totalità delle quote).

In conseguenza di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento con revoca del provvedimento cautelare.

Premesso che le eccezioni di invalidità del contratto non paiono allo stato fondate¹, la circostanza che le reclamanti, mediante l'aumento di capitale, abbiano scientemente posto in essere un comportamento inadempiente alle obbligazioni contrattuali violando il principio di buona fede, autorizza la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi del procedimento cautelare.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso revoca il provvedimento reclamato;

¹ L'eccezione di nullità per assenza di causa si fonda sulla dicotomia contratto preliminare/diritto di opzione che come visto può agevolmente essere superata in sede interpretativa.

Quanto all'eccezione di nullità per indeterminatezza del prezzo, l'articolo 5 del contratto lo individua nella somma algebrica tra l'importo di euro 2.500.000,00 (definito forfettariamente) e le "posizioni di debito e credito esistenti alla data di subentro ovvero in corso di liquidazione/definizione". Il primo termine è definito convenzionalmente, le posizioni di debito e credito sono quelle emergenti dalla contabilità aziendale sicché non vi è spazio per un giudizio di indeterminatezza.

L'eccezione di annullabilità per dolo (in tesi di parte reclamante l'errore infatti pare essere conseguenza del dolo perpetrato dalla parte e dal difensore delle reclamanti) non è allo stato supportata da alcun elemento indiziario. Il generico rapporto di parentela tra il legale che avrebbe assistito le reclamanti e le resistenti non è certamente da solo idoneo a sostenere che il contratto sia frutto di dolo né le condizioni contrattuali sono così sfavorevoli da essere indicative di un'attività dolosa della controparte contrattuale: il pagamento rateale è garantito da una fideiussione ed è previsto un prezzo minimo in caso di passività superiori al valore convenzionale relativo alle attività.



spese compensate.
Brescia, 16 giugno 2020

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 9d44db - Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: Poste Italiane EU Qualified Certificates CA Serial#: 24b46314adf19e96

